

Comune di ...

Premesso che in data 1° luglio 2023 è entrato a regime il dlgs nr. 36 del 2023, nuovo codice dei contratti pubblici;

che l'art. 45 detta i criteri generalità per l'erogazione del compenso per il personale tecnico e i loro ausiliari;

che detto articolo non prevede la emanazione di un regolamento, ma demanda alla autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti la adozione dei criteri di erogazione;

rilevato che in data ... è stata effettuata concertazione con le OOSS;

che il regolamento uffici e servizi dell'ente demanda ad un atto giuntale la determinazione delle modalità di erogazione

Tanto premesso, si adotta il seguente atto

CRITERI DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 D.Lgs. n. 36/2023)

Art. 1 (Ambito)

1. Il presente atto, in conformità con l'art. 45 del codice dei contratti, disciplina l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

Art. 2 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

2. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10¹. del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure".

Art 3 (Soggetti)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio (a tempo indeterminato ed a tempo determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e

¹ **ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure**

Attività di:

- *programmazione della spesa per investimenti;*
- *responsabile unico del progetto;*
- *collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)*
- *redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
- *redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- *redazione del progetto esecutivo;*
- *coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
- *verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
- *predisposizione dei documenti di gara;*
- *direzione dei lavori;*
- *ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);*
- *coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;*
- *direzione dell'esecuzione;*
- *collaboratori del direttore dell'esecuzione*
- *coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;*
- *collaudo tecnico-amministrativo;*
- *regolare esecuzione;*
- *verifica di conformità;*
- *collaudo statico (ove necessario).*

l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti delle Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti dal (*Nome Ente*) e delle Stazioni Appaltanti o Centrali di Committenza qualificate di cui all'art. 7 della presente disciplina.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nell'all. I-10 del codice dei contratti pubblici, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.

Art. 4 (Oneri per le funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 2 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, e sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A - Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale
--------------------------	--------------------

fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,2%

TAB. B - Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	1,6%

2. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico
6. Il compenso percepito dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento

economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende la paga tabellare, non comprensiva di tutti gli altri emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

7. Il limite di cui al precedente comma è incrementato del 15 per cento in quanto questo ente adotta strumenti digitali per la gestione informativa degli appalti (building information modeling, BIM).²

Art 5 (Ripartizione)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Art.6 (Ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate)

1. Nel caso di delega della fase di affidamento a un soggetto qualificato (SA o centrale di committenza) o di adesione a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dallo stesso per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale del soggetto qualificato sono individuate da parte di (*nome Ente*) così come indicato nelle allegate Tabelle 1 e 2 e comunque nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice. Le suddette somme sono individuate all'interno degli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

² **ATTENZIONE:** solo per gli enti che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa degli appalti come quelli resi disponibili da Asmel Consortile.

2. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice, fermo restando che la Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, potrà disciplinare le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Art.7 (Esteralizzazione delle attività)

1. Nel caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività ricomprese nel perimetro del seguente regolamento, la quota parte corrispondente NON verrà destinata ai dipendenti, ma costituirà economia per l'ente.

Art.8 (Liquidazione)

1. Completate le fasi dei singoli procedimenti, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi in misura commisurata ai relativi inadempimenti ai sensi del successivo articolo 11.

Art.9 (liquidazione e pagamento)

1. Ultimata la verifica il dirigente dell'ufficio o persona dallo stesso a ciò designata trasmetterà l'atto al responsabile della liquidazione ai fini del successivo pagamento.

2. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture;
3. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale il R.U.P. può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, opere, servizi o forniture.

Art.10 (Riduzioni)

1. Nel caso di ritardi nella effettuazione delle attività di competenza di ciascun destinatario, si applicheranno le seguenti penali:

1	Fino al 10% della durata prevista	Nessuna penale
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 10% per la parte eccedente sub 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per il periodo eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% per il periodo eccedente sub 3)
5	Dal 40 al 50%	Riduzione del 50% per il periodo eccedente sub 4)

2. Nel caso di incrementi dei costi previsti nel quadro economico, si applicano le seguenti riduzioni

1	Fino al 10%	Nessuna riduzione
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 20% per l'incremento superiore al punto 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per la parte eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% della parte eccedente sub 3)

Art.11 (Norma transitoria)

1. Per le prestazioni effettuate e non liquidate prima della adozione del presente regolamento si applicherà la normativa del codice dei contratti e del relativo regolamento approvato da questo Ente vigenti al momento di esecuzione della

prestazione, sempre che l'opera sia stata ultimata e regolarmente eseguita, ovvero collaudata.

2. Ai sensi dell'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
3. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

ALLEGATI - TABELLA 1**Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori**

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione 3%-5%	Fase progettazione 15%-35%	Fase di affidamento 12,5%-25%	Fase Esecuzione 30% - 60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa					
Responsabile unico del progetto					
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione					
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase					
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali					
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Redazione del progetto esecutivo					
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					
Verifica del progetto					
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)					
Direzione dei lavori					
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)					
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
Collaudo tecnico-amministrativo					
Collaudo statico (eventuale)					
TOTALE					

ALLEGATI - TABELLA 2**Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni**

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase Programmazione 3%-5%	Fase Progettazione 15%-35%	Fase di affidamento 12,5%-25%	Fase Esecuzione 30% - 60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa					
Responsabile unico del progetto					
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione					
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase					
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D. Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).					
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)					
Direzione dell'esecuzione					
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione					
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione					
TOTALE					